



**DELIBERA N. 21/23/CONS**

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DI CAMPIONATO  
FEMMINILE DI SERIE A, COPPA ITALIA E SUPERCOPPA, STAGIONE  
SPORTIVA 2023/2024, TRASMESSE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, AI SENSI  
DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell'8 febbraio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*” ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante “*Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 124/22/CONS, del 13 aprile 2022, recante “*Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

CONSIDERATO che in base all'art. 6, comma 6, del citato Decreto, l'Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 7, del *Decreto* dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l'art. 5, comma 7, del *Decreto* dispone che, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione, all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 21 dicembre 2022 (prot. n. 0360729) con la quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio - Divisione Calcio Femminile (FIGC) ha trasmesso le Linee-guida per la commercializzazione dei Diritti Audiovisivi di Campionato Femminile di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024;

VISTA la nota del 21 dicembre 2022 (prot. n. 0360900) con la quale l'Autorità ha comunicato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Divisione Calcio Femminile l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione delle Linee-guida trasmesse dalla FIGC per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del Campionato Femminile di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024;

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità in data 12 gennaio 2023 delle menzionate Linee-guida al fine di consentire agli operatori della comunicazione con un interesse diretto, immediato e attuale in ordine al procedimento di approvazione delle medesime, di inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla FIGC;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida è pervenuto il contributo di un soggetto che ha svolto considerazioni sugli standard di produzione e sul

relativo tariffario, confermate nel corso di un'audizione, osservando che i prezzi non sarebbero congrui per il tipo di produzione delineato nelle Linee Guida, in raffronto con produzioni analoghe relative ad altre competizioni sportive, nonché sull'inopportunità di procedere a disciplinare la commercializzazione per una sola stagione, in quanto non consente una pianificazione da parte degli operatori del settore;

CONSIDERATO opportuno limitare ad una stagione sportiva la durata delle Linee Guida in ragione della particolare situazione, che vede la FIGC – Divisione Calcio Femminile quale proponente delle presenti Linee guida, ma che verrà superata, nelle fasi applicative delle stesse, dalla costituzione di un soggetto distinto avente la qualità di organizzatore della competizione, conformemente all'art. 2, comma 1, lett. e) del *Decreto*;

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. "equilibrio competitivo" tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- V. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato

RITENUTO che nelle fasi di attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee-guida, così come trasposte negli inviti offrire e nella successiva commercializzazione, l'organizzatore della competizione, al fine di dare corretta attuazione ai principi enucleati dal *Decreto*, dovrà tener conto delle seguenti osservazioni di carattere generale. In particolare:

1. la produzione audiovisiva deve garantire la qualità e continuità del servizio in caso di streaming, anche se l'evento non è soggetto alla tutela dell'art. 33, comma 4 del TUSMA.



2. Deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive, anche mediante riprese dedicate nel caso di accadimenti di particolare rilievo. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del Decreto.
3. Gli assegnatari dei diritti dovranno fornire adeguate garanzie al fine di assicurare la qualità e continuità del servizio in caso di *streaming*, anche se l'evento non è soggetto alla tutela dell'art. 33, comma 4 del TUSMA, e le eventuali controversie potranno essere risolte in via extragiudiziale dinanzi all'Autorità, ai sensi dell'art. 40 del TUSMA;
4. i cambiamenti al format sono ammessi solo in presenza di condizioni oggettive e che gli eventuali effetti sui pacchetti assegnati siano ripartiti secondo criteri oggettivi, equi e non discriminatori di ripartizione delle modifiche che si riflettono sui diversi pacchetti assegnati;
5. negli inviti ad offrire dovrà essere adottata e resa pubblica l'eventuale decisione in ordine all'autoproduzione degli eventi e dovranno essere descritte le attività ancillari per la realizzazione dei prodotti audiovisivi, quali la regia, le grafiche, i gruppi elettrogeni, le attività di contribuzione, distribuzione ed editoriali e la relativa incidenza sulle tariffe indicate per la produzione degli eventi;
6. l'esercizio dei diritti di c.d. "betting" dovrà essere effettuato nel rispetto dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

CONSIDERATO, infine, che le stesse linee guida prevedono che ogni fase del processo di commercializzazione dei diritti spetterà alla costituenda Lega, sarà conseguentemente facoltà di quest'ultima modificare le presenti linee guida e sottoporle nuovamente all'Autorità in tempo utile per la pubblicazione degli inviti ad offrire relativi alla stagione sportiva 2023/2024;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;



**DELIBERA**

**Art. 1**

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee-guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi della FIGC – Divisione Calcio Femminile relativi alla stagione sportiva 2023/2024 riportate all'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.
2. Il presente provvedimento è notificato alla FIGC – Divisione Calcio Femminile ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba